

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

IL COMITATO PER I DIRITTI UMANI DELL'ONU CHIARISCE I CONFINI DELLE DEROGHE AL PATTO SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

In data 30 aprile 2020, il Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (*United Nations Human Rights Committee*, UN HRC)¹ ha adottato una dichiarazione² in relazione alle possibili deroghe al Patto internazionale sui diritti civili e politici³, invitando gli Stati contraenti ad attenersi all'obbligo di informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite⁴ sulle misure restrittive adottate durante l'emergenza Covid-19.

Nel corso degli ultimi mesi, gli Stati di tutto il mondo hanno adottato misure di emergenza in risposta alla pandemia al fine di proteggere la salute pubblica. Alcune di tali misure non sono state adottate in conformità alle regole internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo in quanto hanno comportato restrizioni ai diritti fondamentali, quali la libertà di movimento, la privacy, la libertà di espressione ed il diritto di riunione pacifica.

Tuttavia, l'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici⁵ consente agli Stati contraenti, in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione, e a determinate condizioni, di adottare misure che derogano agli obblighi che ne discendono. Per contro, taluni

¹ Il Comitato, composto da 18 esperti, è uno dei dieci organismi delle Nazioni Unite al quale spetta il compito di esaminare i rapporti quinquennali consegnati dagli Stati firmatari del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

² CCPR/C/128/2 del 30.04.2020. Il documento è disponibile al seguente [LINK](#).

³ Adottato nel 1966, il Patto internazionale sui diritti civili e politici è un trattato delle Nazioni Unite di cui attualmente fanno parte 168 Stati.

⁴ Il segretario generale delle Nazioni Unite è la massima autorità del Segretariato, uno degli organi principali delle Nazioni Unite, che svolge il ruolo di diplomatico e mediatore globale.

⁵ L'articolo 4 del Patto così dispone: "... *In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.*

La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare..."

diritti, quali il diritto alla vita, il divieto di tortura, le libertà di pensiero, di coscienza e di religione, ed il principio di irretroattività della legge penale costituiscono valori sempre irrinunciabili.

Alla luce dell'eccezionalità della situazione, il Comitato ha riconosciuto come necessarie talune misure restrittive che derogano al diritto internazionale, rilevando tuttavia che diversi Stati che fanno fatto ricorso a misure d'emergenza non hanno presentato la notifica di deroga prescritta ai sensi dell'articolo 4 del Patto.

Nello specifico, il *General Comment* n. 29 del Comitato per i Diritti Umani relativo all'articolo 4⁶, fornisce indicazioni sui requisiti deroghe, tra i quali la proclamazione ufficiale dello stato di emergenza, la notifica formale al Segretario Generale, la stretta necessità e proporzionalità di qualsiasi misura adottata, la conformità delle misure con altri obblighi internazionali, la non discriminazione ed il divieto di derogare ai diritti inderogabili.

Per quanto riguarda la notifica, il *General Comment* prevede che lo Stato che si avvale del diritto di deroga ha l'obbligo di informare immediatamente gli altri Stati contraenti delle disposizioni derogate e delle ragioni di tali misure, tramite il Segretario Generale, con allegata la documentazione sulle misure adottate. La notifica è essenziale non solo ai fini della valutazione della necessità delle misure da parte del Comitato, ma anche per consentire agli altri Stati contraenti di monitorare il rispetto delle disposizioni del Patto. La notifica è altresì necessaria qualora lo Stato adotti successivamente misure supplementari, quali la proroga dello stato di emergenza, come pure in caso di cessazione delle deroghe. Inoltre, le misure di emergenza possono limitare gli altri diritti solo nella misura strettamente necessaria alle esigenze della situazione e devono presentare carattere proporzionale. Tale requisito si riferisce alla durata, alla copertura geografica e all'ambito di applicazione *rationae materiae* dello stato di emergenza.

Analoghe disposizioni sono previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)⁷ e dalla Convenzione americana sui diritti umani⁸. Ed infatti, nei mesi di marzo e aprile 2020 diversi Stati hanno informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della loro intenzione di derogare agli obblighi previsti dalla CEDU.

Nonostante l'invito del Comitato di provvedere ad informare il Segretario Generale, rimane incerto il numero degli Stati che hanno realmente rispettato gli obblighi procedurali derivanti dal Patto, nonché controverso in che misura le deroghe siano compatibili con i diritti fondamentali.

29 giugno 2020

⁶ CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 del 31.08.2001, *General Comment No. 29 States of Emergency (Article 4)*.

⁷ L'articolo 15 CEDU così dispone: "... In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7.

Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione...".

⁸ L'articolo 27 della Convenzione, al paragrafo 1, così dispone: "... In tempo di guerra, pericolo pubblico o altra emergenza che minaccia l'indipendenza o la sicurezza di uno Stato Parte, lo Stato può adottare misure in deroga agli obblighi assunti in forza della presente Convenzione nell'estensione e per il periodo di tempo strettamente richiesti dalle esigenze della situazione, a condizione che tali misure non siano incompatibili con i suoi ulteriori obblighi secondo il diritto internazionale e non comportino discriminazioni sulla base di razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale...".

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Esmeralda Dedej

ASSOCIATE

 e.dedej@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com